

Contents liste available at Cib.Unibo

## AlmaTourism

Journal homepage: [www.almatourism.cib.unibo.it](http://www.almatourism.cib.unibo.it)

---

### Recenti sviluppi del danno da vacanza rovinata

Campione, R.\*

Dipartimento di Scienze Giuridiche "Antonio Cicu", Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Italia

---

#### ABSTRACT

Il presente saggio si propone di verificare se il c.d. «danno da vacanza rovinata» abbia trovato definitiva collocazione nell'ambito dell'ordinamento italiano in seguito all'emersione del nuovo danno non patrimoniale.

---

#### Keyword:

Vacanza rovinata  
Ordinamento italiano  
Danno non patrimoniale

---

#### Introduzione

La domanda di fondo, in relazione alla quale si vogliono proporre elementi di riflessione utili alla risposta, è se il c.d. «danno da vacanza rovinata» abbia trovato definitiva collocazione in seguito all'emersione del nuovo danno non patrimoniale. Sembra invero a chi scrive che la rinnovata tassonomia delle voci di danno ascritte all'art. 2059 cod. civ. consentano all'interprete di trarre utili indicazioni al fine di orientarsi nella congerie di ricostruzioni sino ad oggi proposte per inquadrare il transeunte stato di turbamento e disagio sopportato dal turista a causa del mancato o diminuito godimento di un periodo di vacanza determinato dall'inadempimento del tour operator o dell'agente di viaggi.

E' ormai noto, infatti, come l'elaborazione pretoria e dottrinale in materia abbia decretato l'emersione di due generali indirizzi - al cui interno si confrontano diverse correnti di pensiero -, contrapposti in ragione della differente area di incidenza, aquiliana o contrattuale, che assegnano al documento patito dal turista.

---

\* Tel.:+ 39 338 7987323; +39 0541 434273.

E-mail address: [riccardo.campione@unibo.it](mailto:riccardo.campione@unibo.it)

In via di estrema sintesi, nell'ambito dell'orientamento che iscrive il danno da vacanza rovinata nell'ambito della responsabilità da fatto illecito, si ravvisa un indirizzo secondo il quale il disagio subito dal viaggiatore riveste indole patrimoniale e deve, quindi, essere risarcito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.; a fronte di questa teoria si pongono, tuttavia, approcci interpretativi diversi che, ricostruendo il danno da vacanza rovinata in termini di danno non patrimoniale e ritenendo ad esso applicabile l'art. 2059 cod. civ., sostengono che il mancato godimento del periodo di ferie costituisca «ingiusta lesione di un interesse della persona costituzionalmente tutelato» piuttosto che un danno c.d. «esistenziale» o, persino, un danno biologico.

Diversamente, in seno all'orientamento che tende ad intravedere un'inscindibile correlazione tra il danno da vacanza rovinata e l'inadempimento contrattuale del tour operator e dell'agente di viaggi, si assiste alla dicotomia tra quanti qualificano tale forma di pregiudizio alla stregua di un danno contrattuale di indole patrimoniale ed il pensiero di coloro che, all'opposto, ne sostengono la natura di «danno non patrimoniale da inadempimento».

Si tratta ora, come detto, di vagliare la fondatezza di ognuna delle summenzionate opzioni interpretative, tenendo del sistema della responsabilità aquiliana emerso dalla «rivoluzione» che ha caratterizzato la riparazione del danno extrapatrimoniale.

### **Il danno da vacanza rovinata quale danno di natura patrimoniale**

Nel procedere a tale disamina, sembra anzitutto doversi nutrire qualche riserva nei confronti della corrente di pensiero che attribuisce natura patrimoniale al pregiudizio subito dal turista e nel solco della quale il danno da vacanza rovinata è stato da alcuni qualificato come danno patrimoniale extracontrattuale risarcibile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.<sup>1</sup> e da altri ricondotto, invece, tra i danni patrimoniali derivanti da inadempimento contrattuale ex artt. 1218 ss. cod. civ.<sup>2</sup>

Comune a coloro che sostengono tale posizione è la premessa che l'interesse alla vacanza rientri nella nozione giuridica di bene fornita dall'art. 810 cod. civ. e che, per l'effetto, la sua lesione sia caratterizzata dall'obiettiva e diretta valutabilità in denaro. Si postula, invero, che l'interesse del viaggiatore, benché astrattamente configurabile come extrapatrimoniale, sia suscettibile di essere «patrimonializzato» in quanto destinato ad essere soddisfatto per mezzo di una prestazione avente un determinato valore economico<sup>3</sup>, ovvero in considerazione che il periodo feriale nel quale si svolge la vacanza costituisce, a sua volta, un bene acquistato dal lavoratore subordinato tramite l'offerta di forza lavoro e dal lavoratore autonomo attraverso la rinuncia ad ulteriori ricavi<sup>4</sup>.

Pur tuttavia, la menzionata ricostruzione suscita diverse perplessità.

---

<sup>1</sup> LAMBERTI (nota a Pret. Roma, 31 marzo 1973 e Pret. Roma, 13 marzo 1973), in *Nuovo dir.*, 1973, 621.

<sup>2</sup> Da ultimo, v. RIGUZZI, *Il danno da vacanza rovinata*, in *Dir. tur.*, 2003, 11.

<sup>3</sup> Così ZENO ZENCOVICH, *Il danno da vacanza rovinata: questioni teoriche e prassi applicative*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, I, 879; PARDOLESI, *Turismo organizzato e tutela del consumatore: la legge tedesca sul contratto di viaggio*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, I, 75.

<sup>4</sup> PIERFELICI, *La qualificazione giuridica del contratto turistico e la responsabilità del tour operator*, in *Rass. dir. civ.*, 1986, 659. In merito v., tuttavia, i rilievi critici di SPANGARO, *Il danno non patrimoniale da contratto: l'ipotesi del danno da vacanza rovinata*, in *Resp. civ. prev.*, 2007, 772, la quale osserva che simile riferimento al bene vacanza «[...] non appare soddisfacente, in quanto non si può non rilevare che lo stesso interesse allo svago può appartenere al lavoratore, allo studente, al pensionato ed al disoccupato». In merito cfr. anche le perplessità manifestate da CAVALLARO, *Prassi applicativa e sistema nel «danno da vacanza rovinata»*, in *Rass. dir. civ.*, 2002, 36, ove si pone in luce la difficoltà di concepire la vacanza come l'oggetto del contratto di viaggio, il quale sarebbe piuttosto rappresentato «dall'insieme dei servizi che l'operatore giuridico si è impegnato a fornire».

Le critiche più pregnanti cui si espone la delineata «impostazione patrimonialistica» si appuntano anzitutto sugli esiti poco soddisfacenti cui essa conduce con riferimento alla liquidazione del nocumento affrontato dal turista: i suoi fautori, infatti, finiscono inevitabilmente per quantificare tale pregiudizio in stretta consonanza al valore economico della vacanza o della parte di vacanza non goduta; si afferma, in altre parole, che la mancata realizzazione dell'interesse sotteso al viaggio divisato in contratto andrebbe risarcita accordando al turista una somma di denaro pari al costo di una vacanza avente le stesse caratteristiche di quella non effettuata; e, inoltre, che l'impossibilità di usufruire, nel corso del soggiorno, di un particolare servizio ricompreso nel pacchetto troverebbe adeguato ristoro attraverso la condanna dell'agenzia di viaggi o del tour operator inadempiente al pagamento di una somma pari alla spesa necessaria per ottenere quella stessa prestazione non goduta<sup>5</sup>. Sennonché, ricorrendo ai medesimi parametri per quantificare tanto il pregiudizio di carattere strettamente economico sopportato dal viaggiatore, quanto quello di indole extrapatrimoniale, si finisce per obliterare la linea di confine tra le due forme di nocumento, meritevoli invece di separata considerazione: una cosa, infatti, è la diminuzione patrimoniale conseguente alla mancata od incompleta fruizione del pacchetto di viaggio come divisato nel regolamento negoziale, un'altra il disagio patito per fare fronte alla mancata od inesatta esecuzione dei servizi acquistati.

Per di più, il prospettato meccanismo di liquidazione del danno – volto a risarcire il pregiudizio da vacanza rovinata in relazione al valore commerciale del pacchetto (o della parte del pacchetto) turistico non usufruito – si pone in tendenziale contrasto con il principio di eguaglianza giacché, conferendo eccessivo rilievo alle condizioni economiche del turista, induce a ritenere che l'interesse alla vacanza proprio di soggetti con notevole disponibilità di denaro, portati ad acquistare pacchetti di viaggio dispendiosi, assuma maggiore valore rispetto a quello di individui meno abbienti ed inclini, quindi, a concludere contratti di viaggio meno onerosi.

Tutto ciò a tacere poi del fatto che l'indicato automatismo nella quantificazione del danno non possa adeguatamente operare nell'eventualità in cui beneficiario ed acquirente della vacanza siano soggetti diversi o laddove il turista abbia usufruito di particolari agevolazioni nell'acquisto del pacchetto di viaggio<sup>6</sup>.

Ma, oltre a tali rilievi, la più grave incongruenza in cui incorre la ricostruzione del danno da vacanza rovinata in chiave patrimoniale risiede nella mancata considerazione delle componenti di indole soggettiva, che si rivelano invece idonee ad incidere in misura apprezzabile sul quantum del risarcimento. Per rendere maggiormente l'idea, si consideri, a titolo esemplificativo, l'ipotesi in cui un gruppo di viaggiatori, nel quale siano presenti due sposi in viaggio di nozze, acquisti il medesimo pacchetto turistico. Al ricorrere di tale eventualità ed a fronte della mancata fruizione dei servizi acquistati, appare di palmare evidenza come il nocumento patito dalla coppia «in luna di miele» debba, in linea di massima, ritenersi maggiore rispetto a quello sofferto dagli altri turisti, sicché emerge pianamente l'impossibilità di postulare che l'interesse alla vacanza abbia un valore economico predefinito e definibile in modo uguale per tutti i turisti che acquistino il medesimo pacchetto di viaggio.

---

<sup>5</sup> RIGUZZI, *Il danno da vacanza rovinata*, cit., 11.

<sup>6</sup> In tal senso cfr. LAZZARA, *Danno da vacanza rovinata e quantificazione del risarcimento*, in *Dir. tur.*, 2005, 240.

### **Il risarcimento del danno da vacanza rovinata tra regole di responsabilità aquiliana e contrattuale**

Poste in evidenza le difficoltà che si frappongono ad assegnare natura patrimoniale al danno da vacanza rovinata, quel che resta da chiedersi, a questo punto, è se tale forma di nocumento possa trovare ristoro in ambito aquiliano ex art. 2059 cod. civ., ovvero se vada piuttosto intesa alla stregua di una (eccezionale) fattispecie di danno non patrimoniale cagionato da una mera inosservanza del regolamento contrattuale.

Orbene, al fine di comprendere le motivazioni che hanno indotto parte degli interpreti ad optare per la prima soluzione - e pur avendo contezza che non possa essere questa la sede per riesaminare funditus le delicate e complesse problematiche che hanno interessato il risarcimento del danno extrapatrimoniale da illecito aquiliano - occorre muovere dalla struttura dell'art. 2059 cod. civ., quale emerge dalla lettura costituzionalmente orientata che ne ha promosso il formante giurisprudenziale.

Com'è ben noto, infatti, dietro sollecitazione dell'Organo nomofilattico<sup>7</sup> e del Giudice delle leggi<sup>8</sup>, il dettato dell'art. 2059 cod. civ. è stato sottoposto a radicale revisione e, con esso, il concetto di danno non patrimoniale, il quale, allo stato, non è più risarcibile nei soli casi espressamente previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi in cui si verifichi la lesione di un valore di rango costituzionale inerente alla persona. In altri termini, il danno non patrimoniale, non coincide più unicamente - in ossequio alla tradizionale e restrittiva lettura dell'art. 2059 cod. civ. in relazione all'art. 185 cod. pen. - con il danno morale soggettivo, inteso come sofferenza contingente e turbamento dell'animo transeunte determinati da atto illecito integrante una fattispecie di reato, né con le altre minori ipotesi legislativamente previste; esso diviene, invece, una categoria più ampia, comprensiva di ogni lesione di interessi della persona dotati di copertura costituzionale, la cui riparazione non è condizionata dalla riserva di legge prevista dall'art. 2059 cod. civ.

Dalle riflessioni che precedono, emerge come il danno non patrimoniale risulti sostanzialmente risarcibile in un duplice ordine di ipotesi: a) nei casi previsti dalla legge (danno non patrimoniale tradizionalmente inteso), tra i quali spicca l'evenienza in cui il fatto illecito integri, almeno astrattamente, gli estremi del reato; b) ove sia ravvisabile la lesione di interessi della persona costituzionalmente protetti (c.d. «nuovo» danno non patrimoniale, nell'ambito del quale si tendono a distinguere varie voci di danno).

E' proprio su queste basi che parte degli interpreti ricorre alle norme compendianti la responsabilità delittuale al fine di assicurare il ristoro del danno da vacanza rovinata, il quale, difatti, si risolverebbe, secondo alcuni, nell'offesa di un valore della persona tutelato dalla legge fondamentale, mentre, stando ad un altro indirizzo, rientrerebbe tra i quei «casi previsti dalla legge» in cui è ammesso il ristoro dei danni extrapatrimoniali anche se non cagionati dalla lesione di interesse primario dell'individuo.

Pur tuttavia, se, come si dirà in seguito, non sembrano porsi particolari ostacoli a ritenere che le previsioni del legislatore comunitario valgano a soddisfare la riserva di legge posta dall'art. 2059 cod. civ., problemi e difficoltà si manifestano invece allorché si tenti di intravedere nel danno da vacanza rovinata una specificazione del «nuovo» danno non patrimoniale.

In proposito, occorre muovere dalla constatazione che il legislatore prima e l'elaborazione degli interpreti poi non hanno mai consentito di revocare in dubbio il carattere di tipicità di cui è connotato tale tipo di pregiudizio. La nuova veste ricamata dalla giurisprudenza per l'art. 2059 cod. civ., impone invero di valutare il criterio giuridico dell'ingiustizia alla luce di un preciso referente costituzionale, il quale, in tal guisa, si atteggia a filtro volto ad impedire che

<sup>7</sup> Ci si riferisce, in modo particolare, a Cass., sez. un., 11.11.2008, nn. 26972 – 26075, *Resp. civ. prev.*, 2009, 38; Cass., 31 maggio 2003, n. 8828 e Cass., 31 maggio 2003, n. 8827, in *Danno e resp.*, 2003, 816.

<sup>8</sup> Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, in *Giur. it.*, 2003, 1777.

la risarcibilità del danno non patrimoniale possa essere ampliata oltremisura, fino a ricoprire pregiudizi oggettivamente immeritevoli di considerazione.

Se così è, sembra allora quanto mai arduo sostenere che il danno da vacanza rappresenti una specificazione del nuovo danno non patrimoniale, dal momento che a tale conclusione si potrebbe pervenire solo ritenendo che la lesione dell'interesse del viaggiatore a trascorrere - e senza disagi - un periodo di vacanza programmato si risolva nell'offesa di un valore della persona di rango costituzionale. Ma, a fronte della suindicata esigenza di valutare con estremo rigore il riferimento ai valori fondamentali dell'individuo, una simile equiparazione è indubbiamente da respingere. Né, ad inficiare la conclusione testé raggiunta, varrebbe osservare che, ove il turista fosse un lavoratore subordinato, l'interesse a godersi le ferie in tranquillità, stante il disposto dell'art. 36, comma 3, Cost., dovrebbe ritenersi provvisto di copertura costituzionale, giacché la norma in parola non garantisce affatto il diritto alle ferie libere da intoppi, ma si occupa della diversa questione concernente il diritto di ottenere un periodo di ferie retribuito dal datore lavoro.

Se ci si pone in questa ottica, dovrà allora convenirsi che è proprio l'ineludibile necessità di selezionare le fattispecie di danno attraverso la lente costituita dai valori costituzionali inerenti alla persona ad impedire che il disagio subito dal turista possa essere ascritto nell'ambito del «nuovo danno non patrimoniale». Così stando le cose, dovrà, per l'effetto, ritenersi preclusa anche la possibilità di qualificare il danno da vacanza rovinata alla stregua di un danno esistenziale o di un danno biologico, i quali costituiscono più specifiche lesioni di interessi costituzionali della persona e presentano oltretutto ontologiche ed ineliminabili differenze rispetto al disagio transeunte subito dal viaggiatore.

Tutto ciò precisato e venendo ora ad illustrare la fondatezza dell'assunto circa la riconducibilità del danno da vacanza rovinata ai «casi previsti dalla legge» menzionati dall'art. 2059 cod. civ., va subito notato come simile linea argomentativa sia stata prospettata tanto con riferimento alla disciplina internazionale dei contratti di viaggio, quanto in relazione alla normativa di derivazione comunitaria compendiate la vendita di pacchetti «tutto compreso». Secondo una diffusa impostazione, infatti, l'art. 13, l. 27 dicembre 1977, n. 1084 - a tenore del quale l'organizzatore di viaggi è responsabile di qualunque pregiudizio subito dal viaggiatore - e l'art. 13, d. lgs., 17 marzo 1995, n. 111 (oggi art. 92 cod. cons.) - il quale sancisce che il consumatore ha diritto di essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto - sarebbero idonei a soddisfare la riserva di legge di cui all'art. 2059 cod. civ. ed a consentire quindi al turista il ristoro del danno non patrimoniale.

Per la verità, la correttezza di tale ultimo assunto è stata revocata in dubbio da quanti hanno posto in luce come le espressioni impiegate dalla l., 27 dicembre 1977, n. 1084 e dal d. lgs., 17 marzo 1995, n. 111, siano eccessivamente generiche e non consentano di ritenere con certezza che, tra le intenzioni del legislatore, vi fosse quella di ammettere il risarcimento del danno non patrimoniale a favore del turista<sup>9</sup>. Pur tuttavia tale obiezione, almeno per quanto concerne la disciplina comunitaria dei viaggi tutto compreso, potrebbe, allo stato, ritenersi superata.

Il Giudice comunitario<sup>10</sup> ha infatti statuito a chiare lettere che l'inadempimento del contratto di viaggio tutto compreso consente al consumatore di ottenere il risarcimento del danno morale, rectius non patrimoniale, ed è, quindi, in tale prospettiva che deve essere letta la locuzione «ogni ulteriore danno» oggi contenuta nell'art. 92 cod. cons. In seguito alla statuizione della Corte di Giustizia, insomma, deve ritenersi rimosso il principale ostacolo ad ammettere che il risarcimento del danno da vacanza rovinata trovi fondamento nel combinato disposto dell'art. 2059 cod. civ. e dell'indicata norma del codice di settore, tanto

<sup>9</sup> In tal senso v. CAVALLARO, *Prassi applicativa e sistema nel «danno da vacanza rovinata»*, cit., 27; ROSSI CARLEO, *Turismo organizzato e vacanza rovinata: la risarcibilità del danno*, in *Riv. dir. impr.*, 1995, 487.

<sup>10</sup> Corte Giust., 12 marzo 2002 (Causa C – 168/00).

più che per tale via - essendo la tutela del consumatore già chiaramente accordata da una norma che integri la riserva di legge posta in materia di danno non patrimoniale - si verrebbe altresì a superare l'esito negativo della verifica concernente il rango costituzionale dell'interesse leso dall'inadempimento del tour operator o dell'agenzia di viaggi.

La riserva di legge di cui all'art. 2059 cod. civ. sarebbe così soddisfatta da una scelta di politica del diritto del legislatore comunitario, che ha inteso, per un verso, garantire un adeguato livello di tutela al consumatore, - per il quale, nell'ambito del contratto di viaggio, l'interesse alla vacanza assume centrale rilievo - e, per un altro verso, scongiurare eventuali distorsioni di concorrenza tra gli operatori dei diversi Paesi membri derivanti dalla previsione del risarcimento del danno non patrimoniale in taluni Stati e dalla sua mancanza in altri.

Ora, se non si ravvisano particolari ostacoli a sostenere che il danno da vacanza rovinata sia risarcibile attraverso il ricorso all'art. 2059 cod. civ., parimenti condivisibile appare l'ulteriore corrente di pensiero che, prescindendo in modo assoluto dal richiamo alle norme compendianti la responsabilità aquiliana, qualifica il pregiudizio subito dal turista alla stregua di un danno non patrimoniale da inadempimento il cui ristoro può avvenire in via meramente contrattuale.

Infatti, secondo il nuovo orientamento della Suprema Corte, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., consente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale sia possibile ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali. Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue, in altri termini, che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale. In tale prospettiva, si conclude pertanto che, se l'inadempimento dell'obbligazione determina - come accade per il contratto di viaggio - non solo la violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, ma anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza più ricorrere all'espedito del cumulo di azioni.

## Conclusioni

All'esito delle considerazioni sin qui svolte emerge come l'opzione di fondo che occorre compiere per fondare il risarcimento del danno da vacanza rovinata resti, in definitiva, quella tra il ricorso all'art. 2059 cod. civ. e l'applicazione delle norme compendianti l'inadempimento del contratto di viaggio.

Pur tuttavia, tra i termini dell'alternativa pare quest'ultima la soluzione da preferire, deponendo in tal senso un triplice ordine di argomentazioni.

Anzitutto, l'indicata linea ermeneutica - implicando un onere probatorio meno gravoso in capo al turista - si pone in maggiore sintonia con le esigenze di tutela del consumatore cui è tesa la normativa di derivazione comunitaria. Invero, a differenza del carico probatorio cui sarebbe chiamato il danneggiato secondo le norme della responsabilità civile - che impongono di dimostrare la ricorrenza di tutti gli elementi integranti il fatto illecito del professionista -, il ricorso alle regole compendianti l'addebito contrattuale presuppone unicamente la prova della fonte (negoziale o legale) del diritto, potendosi il creditore limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; per converso, è al debitore convenuto che spetta provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento<sup>11</sup> oppure dimostrare, stante l'art. 93 cod. cons. - ove si

---

<sup>11</sup> Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in *Corr. giur.* 2001, 1565, con nota di MARICONDA, *Inadempimento e onere della prova: le Sezioni Unite compongono un contrasto e ne aprono un altro.*

ricalca pedissequamente la regola posta dall'art. 1218 cod. civ. - che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile<sup>12</sup>.

In secondo luogo, va notato come, escludendo che il danno da vacanza rovinata trovi ristoro in ambito contrattuale, potrebbe aprirsi la strada per il cumulo tra le due forme di responsabilità, negoziale ed aquiliana, posto che il turista sarebbe indotto a pretendere il risarcimento del danno patrimoniale attraverso la prima ed il ristoro del disagio subito ricorrendo alla seconda. Sennonché, dato l'esponenziale incremento delle occasioni di interferenza tra l'istituto del contratto e quello della responsabilità civile (di cui la fattispecie in esame costituisce caso emblematico) ed a fronte del sostanziale venir meno delle ragioni che avevano consigliato alla giurisprudenza l'adozione della regola del cumulo, pare oggi opportuno riconsegnare ciascuno di questi istituti al proprio ambito operativo.

Non si deve invero dimenticare che, se, da un lato, le norme compendianti la responsabilità delittuale rappresentano regole generali di protezione nei confronti dei terzi - destinate, cioè, a trovare attuazione nei confronti di soggetti rispetto ai quali la vittima non è legata da altro tipo di rapporto - dall'altro lato, le disposizioni dettate in materia di addebito contrattuale valgono invece a garantire «la protezione di un singolo limitato interesse: assicurare l'esecuzione di una promessa»<sup>13</sup>. Così stando le cose, si potrebbe allora pensare che - ove sussista un vincolo contrattuale tra il danneggiante e la vittima ed ove l'offesa subita si sostanzia nella lesione di una posizione spettante al danneggiato in virtù del rapporto speciale che lo lega all'autore della lesione - debbano venire unicamente in rilievo le regole poste a presidio di tale rapporto e non quelle generali compendianti l'illecito aquiliano, le quali entrerebbero, invece, in gioco solo nell'ipotesi in cui la vittima abbia subito la lesione di posizioni non scaturenti da un rapporto speciale già instaurato con la controparte.

Tutto ciò detto, una valutazione più approfondita pone infine in luce come la linea interpretativa qui condivisa si ponga in sintonia con la scelta operata dal legislatore in materia di danno da vacanza rovinata, tesa a valorizzare l'elemento apicale del contratto di viaggio, che viene notoriamente concluso dal consumatore al precipuo, se non esclusivo, fine di godere di un'occasione di svago e di riposo. In relazione alla vendita di servizi turistici, infatti, non sembra azzardato sostenere che la pretesa di trascorrere, senza disagi, il programmato periodo di ferie, lungi dal rimanere confinata nella sfera dei motivi - in linea generale, come noto, irrilevanti per il diritto -, entri a pieno titolo a far parte, seppur implicitamente ed alla luce della funzione integrativa cui è investita la clausola generale di buona fede, del regolamento contrattuale<sup>14</sup>. Così stando le cose, se è vero che la prestazione dedotta in obbligazione rappresenta il programma che il debitore è tenuto a realizzare e se è vero che essa può consistere nel raggiungimento di un risultato corrispondente al soddisfacimento dell'interesse del creditore, si potrebbe allora concludere che il tour operator ed il *travel agent* siano sì obbligati a predisporre ed eseguire correttamente il programma di viaggio, ma in quanto ciò si riveli perfettamente funzionale al pieno godimento, da parte del cliente, di un'occasione di svago e tranquillità.

Su queste presupposti, si potrebbe pertanto supporre che il legislatore abbia voluto ricomprendere tra gli obblighi dell'organizzatore e dell'intermediario di viaggi anche quello di

---

<sup>12</sup> Cfr. anche l'art. 96, comma 1, cod. cons., rubricato «esonero di responsabilità», a tenore del quale l'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

<sup>13</sup> V. MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Tratt. dir. civ.* diretto da Sacco, Torino, 1998, 11, il quale ulteriormente rileva che la responsabilità civile è invece volta a «compensare gli individui [...] per le perdite in cui incorrono nel perseguire o loro interessi generalmente riconosciuti dal diritto, indipendentemente dall'aver messo in moto un meccanismo contrattuale per coordinarsi con gli altri individui».

<sup>14</sup> In questi termini si è recentemente pronunciato Trib. Ragusa, 7 febbraio 2006, ined.

soddisfare la pretesa del cliente a trascorre un periodo di ferie in piena distensione e serenità, il cui inadempimento - proprio perché di obbligo si tratta - darebbe senz'altro vita a responsabilità di natura contrattuale.

L'opzione ermeneutica qui compiuta parrebbe d'altronde collimare con le più recenti acquisizioni giurisprudenziali in materia, ove si statuisce che «la finalità di vacanza e svago entra a far parte del contenuto negoziale» e che, per l'effetto, «il danno da vacanza rovinata va configurato come danno strettamente legato all'inesatta o mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita di pacchetto turistico [...] e trova fondamento nella normativa che disciplina la figura contrattuale in questione»<sup>15</sup>.

Tutto ciò posto e conducendo a termine l'indagine relativa all'inquadramento sistematico del danno da vacanza rovinata, resta da segnalare come, qualificato tale nocumento alla stregua di un danno non patrimoniale da contratto, le norme che ne regolano il risarcimento vadano conseguentemente ravvisate nelle disposizioni del codice di settore compendianti la vendita di pacchetti turistici, nonché in quelle di carattere più generale di cui artt. 1218 ss. cod. civ.

---

<sup>15</sup> Cass., 24 aprile 2008, n. 10651, in *Giust. civ. Mass.*, 2008, 626; Trib. Ragusa, 7 febbraio 2006, cit. Nello stesso senso v. Trib. Roma, 19 maggio 2003, in *I Contratti*, 2004, 72; Trib. Roma, 26 novembre 2003, in *Giur. romana*, 204, 88; Trib. Milano, 7 febbraio 2002, in *Danno e resp.*, 2003, 553.